

PROC. N. 253/2025 P.U. sub/1 R.R.D.



TRIBUNALE di LECCE

Terza sezione civile – Ufficio procedure concorsuali

Il Giudice delegato,

visto il ricorso per la ristrutturazione dei debiti di tipo familiare ex art. 66 e 67 CCII depositato in data 18.10.2025 dai coniugi

rilevata la propria competenza;

esaminata la documentazione in atti;

considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b). CCII può procedere alla ristrutturazione dei debiti solo il soggetto che riveste la qualifica di “consumatore”, inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

osservato che il sig. riveste la qualifica di consumatore, come definito dall'art. 2 comma 1 lett. e) CCII, mentre i debiti maturati dalla sig.ra non permettono alla stessa di ricoprire tale qualifica trattandosi di debiti derivanti dallo svolgimento di attività di impresa cessata;

richiamata la giurisprudenza sul punto secondo cui “*l'esposizione debitoria anche solo parzialmente derivante da attività di impresa, seppur cessata, non consente l'accesso alla ristrutturazione dei debiti ex articolo 67 CI, essendo il ricorrente privo della qualifica di consumatore* (Cass., Sez. I Civile 26 luglio 2023, n. 22699; Trib Milano 31 ottobre 2023);

condiviso, quindi, tale orientamento per cui in presenza di una debitoria mista o c.d. promiscua, caratterizzata dal permanere di debiti maturati nell'ambito del pregresso esercizio dell'attività di impresa, è inammissibile l'accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore;

ritenuto di talchè illogico concludere che nel caso di indebitamento di natura mista gravante su un unico soggetto, lo strumento della ristrutturazione dei debiti possa di contro essere utilizzabile dai coniugi nell'ambito della procedura familiare ex art 66 CCII;

ritenuto ulteriormente che per le procedure familiari è necessario il requisito ulteriore dell'origine comune del sovraindebitamento, ossia la medesima fonte dei debiti contratti dai

PROC. N. 253/2025 P.U. sub/1 R.R.D.

membri della famiglia (ad esempio mutui, finanziamenti, fidejussioni, ecc) e che anche tale requisito non appare soddisfatto dalla presente domanda;

osservato che per l'imprenditore cancellato dal registro delle imprese - che si trova in una condizione di insolvenza dopo essere stato cancellato dal registro – vi è comunque spazio per una dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ai fini dell'esdebitazione;

ritenuto che la proposta presentata non possa essere accolta, in quanto il requisito soggettivo richiesto dalla normativa non risulta soddisfatto;

Visti gli artt. 66 e 67 CCII,

PQM

RIGETTA la proposta di ristrutturazione dei debiti presentata dai coniugi

DISPONE la trasmissione degli atti al gestore per eventuali valutazioni in ordine alla procedura di liquidazione controllata ex articolo 268 e seguenti cc da presentarsi con autonoma domanda.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Lecce, 3 novembre 2025

Il Giudice delegato
dott. Antonio Barbetta